

(N. 1077)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1955

Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 giugno 1942, n. 851, di modifica al testo unico 3 marzo 1934, n. 383, avente per oggetto fra l'altro le norme sullo stato giuridico dei segretari comunali dispose, modificando l'articolo 174 del testo unico, che per accedere ai posti di segretario comunale di grado superiore al quinto fosse necessaria la laurea in giurisprudenza.

All'articolo 5 della legge era dettata una disposizione transitoria così formulata: « La laurea in giurisprudenza o equipollente per accedere ai gradi IV, III, II e I dei segretari comunali e dei segretari provinciali non è richiesta per i segretari comunali e per i segretari provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

La norma che esentava dal requisito della laurea i segretari che erano in carica anche presso i più piccoli Comuni, dimenticò i funzionari che presso i più grandi Comuni e nelle Province erano in ruolo con funzioni di vice segretario o di capo ripartizione, funzionari che pur erano equiparati ai segretari di uno o due gradi inferiori agli effetti dei concorsi (a sensi dell'articolo 183 del testo unico della legge comunale e provinciale anch'esso modificato con la legge 27 giugno 1942, n. 851).

Fu una grave, sia pure involontaria, ingiustizia alla quale sembrò ad un certo punto si volesse riparare con un emendamento in sede di approvazione della legge 9 agosto 1954, numero 748.

Senonchè troppo tempo ormai era trascorso dal 1942 perchè si potesse introdurre una norma generale anche se assolutamente giusta e così fu riconfermata l'eccezione del requisito della laurea solo per coloro che nel 1942 erano segretari anche in Comuni dell'ultima classe; fu aggiunta soltanto una nuova eccezione per la nomina a segretari di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe di coloro che anche assunti dopo il 1942 abbiano ininterrottamente prestato servizio in qualità di segretario.

Ma si dimenticò che v'era un caso meritevole in ogni ipotesi di essere preso in considerazione: quello di coloro che essendo già dal 1942 almeno vice segretari o capi ripartizione in Comuni aventi segretari di grado pari a quelli dei Comuni a cui potrebbero concorrere hanno nel frattempo esercitato ottimamente, e per lunghi periodi, addirittura la reggenza del posto di segretario.

Richiedere infatti il titolo di studio a chi ha dato prova in un lungo periodo (di esperienza

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concreta) di aver saputo reggere bene l'ufficio di segretario, è adorare la lettera e violare lo spirito della norma.

Il titolo di studio costituisce presunzione, purtroppo talvolta *juris tantum*, di una sufficiente se non specifica preparazione intellettuale e tecnica, ma non v'è bisogno di presunzioni quando vi sia, attraverso l'esperienza, la prova concreta e sicura che il personale di cui si tratta sappia adempiere alle proprie funzioni ed abbia il necessario corredo di cognizioni giuridiche e tecniche.

Va aggiunto anche un altro argomento: è frequente il caso di impiegati comunali che con uno sforzo di volontà notevole e meritevole di vero elogio siano riusciti, pur continuando il loro lavoro, ad ottenere in pochi anni la laurea onde poter concorrere ai posti superiori della carriera, ma è pressochè impossibile trovare che un segretario reggente di grande città o di una provincia abbia potuto dedicarsi proficuamente agli stessi studi, perchè i molteplici problemi che ogni giorno si devono affrontare in posti di così alta responsabilità, finiscono per assorbire tutta la vita di un uomo.

Così i segretari reggenti minaccerebbero di vedersi sorpassati da impiegati e funzionari di minore importanza se non di minor valore. E ciò per una sola imperfezione legislativa.

Da questi sentimenti è ispirato il disegno di legge che vi viene proposto per l'introduzione

di un nuovo comma all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748. Si ritiene giusto che, perchè si possa far luogo ad eccezioni alla regola generale, debbano sussistere tre elementi di fatto:

1° aver l'aspirante segretario capo di 1<sup>a</sup> o 2<sup>a</sup> classe o segretario generale di 1<sup>a</sup> o di 2<sup>a</sup> classe ricoperto all'entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, le funzioni di vice segretario o di capo ripartizione in comune di pari grado agli effetti della qualifica del segretario e l'essere l'aspirante stesso vice segretario di ruolo nello stesso Comune al quale aspira;

2° aver l'aspirante per almeno cinque anni esercitato la effettiva reggenza del posto di segretario nel Comune o nell'Amministrazione provinciale al quale aspirano;

3° aver riportato in tutti gli anni di reggenza la qualifica di ottimo.

Con queste limitazioni appare al sottoscritto proponente che si possano conciliare le esigenze della giustizia e quelle della prudenza; senza alterare i ruoli dei segretari e senza togliere i diritti dei vice segretari reggenti nè la legittima speranza di segretari laureati che aspirano attraverso i concorsi a salire ancora qualche grado.

È per ciò che il proponente vi richiede di approvare il seguente:

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

All'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, è aggiunto, dopo il comma quarto, il seguente comma:

« Non è neppure richiesta la laurea in giurisprudenza o equipollente per la nomina a segretario capo di I e II classe, od a segretario generale di I e II classe dei vice segretari di ruolo in Comuni e Province i quali concorrano, nello stesso Comune e nella stessa Provincia, al posto di segretario, semprechè all'entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, essi già prestassero servizio in qualità di vice segretario o di capo ripartizione di ruolo, in

Comuni o Province ai quali sia assegnato segretario dello stesso grado di quello al quale concorrono o di un grado inferiore e, nel periodo successivo alla entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, e fino all'entrata in vigore della presente legge, abbiano ufficialmente retto per almeno cinque anni, riportando in ogni anno la qualifica di ottimo, il posto di segretario al quale aspirano ».

## Art. 2.

Nei concorsi per i posti di segretario capo di I e II classe o di segretario generale di I e di II classe, nei quali all'entrata in vigore della presente legge, non sia ancora stata approvata la graduatoria, è riaperto il termine per la presentazione delle domande fino a sessanta giorni dalla data stessa.